



Proposta n. 127

COPIA

**Servizio n. 10 - Segreteria generale e Personale**  
**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
**Registro Generale n.637 del 28/07/2023**

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione dei diritti di rogito spettanti al segretario Marco Ciancaglini nei periodi di Sua reggenza.</b>
-----------------	--

sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei "Servizi Generali" con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.3.2022 con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

ai sensi dell'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;

ai sensi degli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ai sensi degli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

inoltre, la delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 27/12/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023 - 2025; la delibera di Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione 2023/2025; la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025; la delibera di Giunta Municipale n.84 del 27/06/2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piao;

ai sensi degli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 18 del vigente Regolamento di contabilità; il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"; premesso che il comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 prevede che i diritti per il rogito dei contratti, in forma pubblica amministrativa, siano da riconoscere:

ai segretari delle fasce A e B, che prestano servizio in comuni nei quali non c'è personale della qualifica giuridica di dirigente; ai segretari della fascia C, anche se nei loro enti sono impiegati dei dirigenti, tale interpretazione del comma 2-bis è stata riconosciuta dalla costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro (cfr. Tribunali Bergamo n. 762/2016, Brescia n. 1486/2016 e n. 10/2017, Busto Arsizio n. 307/2016 e n. 446/2017, Milano n. 1539/2016 n. 2156/2016 e n. 2586/2017, Monza n. 46/2017, Parma n. 10/2017, Pordenone n. 77/2017 e n. 78/2017, Potenza n. 411/2017, Taranto n. 3269/2016, Udine n. 215/2017, Verona n. 23/2017); la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha fatto propria tale lettura della norma con la deliberazione n. 10/2018/SEZAUT/2018/QMIG del 30/7/2018;

emesso che il Dottor Marco Ciancaglini, iscritto all'Albo dei segretari comunali e provinciali, ha svolto le funzioni di segretario generale nell'anno 2023 a scavalco in questo comune dove non è impiegato personale di qualifica dirigenziale come segue:

il giorno 11.01.2023 con autorizzazione della Prefettura di Firenze, Albo dei segretari Comunali e Provinciali sezione Regionale Toscana prot. n. 67 del 3/01/2023;

dal 6/03/2023 al 6/04/2023 con autorizzazione della Prefettura di Firenze, Albo dei segretari Comunali e Provinciali sezione Regionale Toscana prot. n. 3998 del 27/02/2023;

emesso inoltre che:

in relazione ai diritti di rogito, la Corte dei conti del Veneto (n. 400/2018/PAR del 16/10/2018) ha ritenuto che IRAP e oneri contributivi riflessi rimangono a carico del bilancio dell'ente; - presupposto, dell'articolata e condivisibile decisione della Corte, è la natura "retributiva" dei diritti di rogito;

i diritti, infatti, fanno parte del trattamento economico complessivo dei segretari ai sensi dell'art. 37 del CCNL 16/5/2001;

i diritti, quindi, sono parte della retribuzione, principio che è stato confermato dall'art. 105 del CCNL 17/12/2020 di dirigenti e segretari del comparto Funzioni locali; l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP, è stata istituita dal d.lgs. 446/1997;

l'art. 2 del d.lgs. 446/1997 individua, quale presupposto dell'imposta, l'esercizio abituale di una "attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"; - la Corte dei conti Veneto ha desunto, e, considerato il presupposto impositivo, non è possibile ritenere che l'IRAP gravi su soggetti che non svolgono un'attività autonomamente organizzata, quali i lavoratori dipendenti sia privati, che pubblici e tra questi i segretari comunali;

la Corte dei conti del Veneto, inoltre, richiamando la deliberazione n. 34/2007 della Sezione Emilia Romagna, ha espresso un principio decisivo: traslare l'imposta dall'ente al lavoratore trasformerebbe l'IRAP da imposta reale a imposta sul reddito, in modo tutto improprio;

la risoluzione n. 123/E del 2/2008, dell'Agenzia delle Entrate, conferma tale orientamento;

l'Agenzia ha rilevato che una interpretazione diversa modificherebbe nella sostanza la disciplina del tributo del d.lgs. 446/1997, al punto che "è estranea l'ipotesi di rivalsa da parte del soggetto passivo individuato ex lege";

considerato che:

in merito al trattamento del contributo ex CPDEL (ente soppresso e confluito nell'INPDAP, poi trasferito in seno all'INPS con la riforma del 2011.), i Giudici contabili hanno osservato come l'art. 2, comma 2, della legge 335/1995 disciplini, in conformità al principio di diritto civile, le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici;

la norma stabilisce che una quota sia a carico del datore di lavoro ed una quota diversa sia a carico del lavoratore;

l'art. 2115 del Codice civile, poi, prevede che: "Salvo diverse disposizioni della legge, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza";

la Corte, pertanto, in relazione ai diritti di rogito ha registrato l'assenza di norme che derogano sia al principio di cui all'art. 2115 del Codice civile, sia alla specifica disposizione di cui alla legge n. 335/1995;

e consegue che gli oneri riflessi devono essere ripartiti tra comune e segretario, secondo le regole ordinarie;

per le ragioni di cui sopra, i diritti di rogito sono riconosciuti al segretario senza trattenere l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dell'ente;

il Giudice del Lavoro, quando è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione ha stabilito che gli oneri contributivi debbano essere ripartiti tra ente e segretario non rivenendo una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi (Tribunale di Busto Arsizio n. 446 del 13/11/2017, Tribunale di Parma n. 250 del 26/10/2017);

esso atto che:

l'art. 37 del CCNL segretari comunali e provinciali 16/5/2001 ha stabilito che per il calcolo del limite massimo dei diritti si considerino i valori di: trattamento stipendiale; retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; retribuzione di posizione; trattamento economico annuo, se spettante; rimane esclusa solo la retribuzione di risultato;

la medesima norma è stata riproposta dall'art. 105 del CCNL 17/12/2020 di dirigenti e segretari del comparto Funzioni locali; - di conseguenza, il limite del quinto dello stipendio in godimento del segretario ammonta ad euro 73.117,64;

**considerato che i diritti di rogito per i contratti ricevuti dal segretario Dottor Marco Ciancaglini nei periodi della sua assenza a scavalco nell'anno 2023 ammontano ad euro 5.474,01, gli oneri CPDEL ammontano ad euro 1.302,81 e l'IRAP ad euro 465,29;**

esso atto che:  
tribueno tali diritti al segretario è rispettato il vincolo del quinto dello stipendio in godimento;  
a riferimento all'art. 183 comma 6 del TUEL (e all'art. 9 del DL 78/2009), il sottoscritto attesta di aver accertato che il programma  
pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

tenuto necessario provvedere alla liquidazione delle somme come indicato nel dispositivo della presente determina per le attività  
olte dal Segretario Comunale;

tenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza  
ministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000;

#### DISPONE e AUTORIZZA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

Di liquidare, per le motivazioni sopra esposte i diritti di rogito, gli oneri e l'Irap, riferiti all'anno 2023 a favore del  
segretario Comunale reggente Dottor Marco Ciancaglini per la complessiva somma di euro 7.242,11, così come analiticamente  
elencato di seguito:

anno	Cap.	oggetto	euro	
2023	40.1	Segretario Generale - Retribuzioni accessorie	5.474,01	dipendenti e assimilati
2023	40.3	Servizi generali - Oneri riflessi	1.302,81	C.P.D.E.L. Roma - 4056
2023	68.8	Servizi generali - Irap	465,29	Regione Toscana - IRAP

Di dare atto che la scadenza del termine per il pagamento è da considerare il mese di luglio 2023;

Di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Maurizio Lischi Responsabile dei Servizi Generali, che  
attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990;

Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Atti di liquidazione e la trasmissione al Servizio  
Finanziario per gli adempimenti di competenza.

**Il Responsabile del Servizio**  
***Maurizio Lischi***

---

**Visto Contabile per la Liquidazione**

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 35-comma 3 del Regolamento di Contabilità vigente,  
il visto di liquidazione contabile

**Favorevole**

attestante la regolarità fiscale e contabile dell'atto di liquidazione e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito  
riportato.

Collesalveti, 28/07/2023

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

